

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 (COME MODIFICATO DAL D. LGS. 209/2025) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL TERRITORIO DELLA VALDINIEVOLE – CPV 85312400-3

ART. 1 –OBIETTIVI E FINALITA'

L'Assistenza Domiciliare rappresenta uno degli obiettivi atti a garantire risposte più adeguate alla complessità dei bisogni di salute dei cittadini. Il domicilio risulta essere il luogo ideale per supportare e assistere le persone in difficoltà in quanto rimanere nel proprio contesto sociale e familiare garantisce la continuità di punti di riferimento, fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio e benessere psicofisico.

Gli interventi di Assistenza Domiciliare, sia ordinari che a carattere di urgenza, si collocano nella rete dei servizi territoriali della Società della Salute Val di Nievole (SDS VDN), con lo scopo di garantire ad anziani non autosufficienti, disabili, cittadini con particolari fragilità, la permanenza nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tutelando la salute e favorendo il miglioramento della qualità di vita. L'intervento del servizio di assistenza domiciliare assicura alla persona in difficoltà l'aiuto necessario per la cura di sé stessa, per il recupero ed il mantenimento delle capacità funzionali e della vita di relazione, per il ménage domestico. Nello specifico, il servizio è finalizzato a supportare l'interessato e/o i suoi familiari nelle funzioni relative all'autonomia personale e di vita quotidiana inerenti la soddisfazione dei bisogni primari e di quelli specifici.

E' in tale ottica che si inserisce l'oggetto di tale appalto.

ART. 2- OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto concerne l'affidamento, ad un unico contraente, della gestione ed organizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a cittadini residenti nel territorio della Valdinievole e, quindi, nei Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.

Inoltre, il servizio di assistenza domiciliare potrà essere richiesto anche per i cittadini in dimissione ospedaliera complessa e per le situazioni in urgenza.

ART. 3 DURATA

La durata del servizio oggetto del presente appalto è di anni tre a partire dalla data di stipula del contratto

In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (come modificato dal D. Lgs. 209/2025 – di seguito indicato come s.m.i.) , intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto previa adeguata motivazione. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. L'Amministrazione si riserva un'opzione di proroga (rinnovo) per ulteriori anni due : il contraente è in tal caso tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi , patti e condizioni stabiliti nel contratto .

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

In fase di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il gestore si impegna a collaborare con il soggetto gestore subentrante al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per la Società della Salute.

ART. 4 - BENEFICIARI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto ai cittadini residenti nell'ambito territoriale della SDS VDN. Nello specifico, a:

- Anziani ultra sessantacinquenni riconosciuti non autosufficienti sulla base della normativa vigente (L.R.T. n. 41/2005 e s.m.i.), per i quali venga predisposta dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) un Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) che preveda l'erogazione di tale forma di assistenza ai sensi della L.R.T. 66/2008, della D.G.R.T. 370/2010, del D.D.R.T 1354/2010, del D.G.R.T. 843/2021.
- Persone adulte con disabilità, con età compresa tra i 18 anni e i 64 anni, portatori di bisogni socio-sanitari derivanti da inabilità o disabilità medio gravi ai sensi della L. 104/1992 e s.m.i. e le loro famiglie e per i quali venga predisposta dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabili (UVMd) un Progetto di Vita che preveda l'erogazione di tale forma di assistenza ai sensi della D.G.R.T. 1449/2017, D.G.R.T. 1642/2019, D.G.R.T. 1055/2021.
- Persone adulte di età compresa tra 18 e 64 anni e anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, in condizione di vulnerabilità socio-economica e/o di fragilità sanitaria per i quali venga predisposta dalla Unità di Valutazione Multiprofessionale Adulti e Anziani Autosufficienti/fragili (UVA) un Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) che preveda l'erogazione di tale forma di assistenza ai sensi della Deliberazione Assemblea dei Soci della Società della Salute Valdinievole n. 3/2023 "Regolamento".
- Persone, residenti nel territorio della Valdinievole, in dimissione da un Presidio Ospedaliero zonale o da un'Azienda Universitaria Ospedaliera o da strutture di Cure Intermedie e/o riabilitative presenti sul territorio regionale, a seguito di valutazione effettuata dalla Centrale Operativa Territoriale (COT);
- Persone, residenti nel territorio della Valdinievole, per le quali è necessario l'intervento del Servizio Emergenza Urgenza Sociale (SEUS).

ART. 5 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto vista la necessità di mantenere l'unitarietà e l'integrazione delle prestazioni richieste.

Il costo del servizio è quantificato come da tabella allegata:

Importo a base di gara

Voci di Costo	Valore triennale
Costo Manodopera:	€3.505.676,48
Altri costi:	
Altre spese (comprensivo di spese generali, rimborsi trasferte, utile ecc)	€ 350.567,64
Totale Importo a base di gara	€3.856.244,12

Il prezzo offerto dovrà essere onnicomprensivo di tutte le voci di spesa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: costo manodopera, oneri fissi, oneri riflessi, costi sicurezza, spese viaggio, costi trasporto, spese generali, spese coordinamento ecc.) comunque di qualsiasi onere aggiuntivo si rendesse necessario per garantire l'ottimale espletamento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia

L'importo dell'appalto non soggetto a ribasso è quantificato in € 3.505.676,48 per l'intera durata dell'appalto, iva esclusa: si prende atto comunque di quanto esplicitato nell'ambito del parere MIT n. 2154 del 19.7.2023 e relazione bando tipo 1/2023 ANAC

Il valore complessivo dell'appalto è determinato dalle seguenti voci, oltre l'importo a base di gara:

Opzione proroga ("cosiddetto rinnovo) per 2 anni ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. 36/2023	€ 2.377.985,60
Opzione proroga tecnica 6 mesi ai sensi dell'art. 120 comma 11 D. Lgs. 36/2023	€ 594.496,40
Opzione cosiddetto Quinto d'Obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 D. Lgs. 36/2023	€ 964.061,03
Totale opzioni	* € 3.936.543,03

Iva 5% su importo a base di gara	€ 192.812,20
Iva 5% sulle opzioni	€ 196.827,15

Contributo ANAC	€ 880,00
Incentivi Tecnici 1% sull'importo a base di gara triennale	€ 38.562,44
SUA	€ 17.500,00

Totale valore complessivo appalto con iva	€ 8.239.368,94
--	-----------------------

ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI E EQUILIBRIO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art 9. del Codice se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato art. 9 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La Stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del D. lgs 36/2023 e s.m.i. a cadenza annuale (dal mese di settembre dell'anno successivo all'avvio della prestazione) al fine di valutare se sussistano le condizioni per l'attuazione della clausola di revisione prezzi.

Tali clausole si applicano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alla prestazione da eseguire, visto l'art. 60 c. 2 del Codice

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo, visto l'art. 60 c.3 lett. b), si utilizzano gli indici e le modalità di calcolo di cui all'Allegato II.2-bis del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. tenuto conto del CPV dell'appalto

Il mancato accordo tra le parti circa la richiesta di revisione del prezzo non libera l'aggiudicataria dall'obbligo di prestazione del servizio e da ogni altra obbligazione contrattuale.

E' sempre fatta salva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

ART. 7 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Le attività che l'aggiudicatario metterà in atto per la gestione del servizio oggetto di gara dovranno prevedere il complesso degli interventi sociosanitari e assistenziali volti a soddisfare i principali bisogni personali e contrastare/rimuovere/prevenire situazioni di disagio dell'anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, della persona disabile e della popolazione posta in condizioni di fragilità o in assenza/inadeguatezza di una rete relazionale di supporto. Inoltre, il servizio sarà rivolto anche a persone in dimissione ospedaliera complessa o richiesto in situazioni in urgenza su valutazione del SEUS.

Gli interventi di Assistenza Domiciliare, sia ordinari che in urgenza, verranno svolti presso il domicilio del cittadino e/o anche all'esterno della propria abitazione se previsto dal progetto assistenziale personalizzato.

Le prestazioni di assistenza domiciliare si dovranno integrare e collegare in forma coordinata con le eventuali altre prestazioni di parte sociale e sanitari erogate dalla SDS, dalla Azienda USL Toscana Centro o dalle singole Amministrazioni Comunali.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere a registrare le prestazioni/interventi effettuate, nelle modalità concordate con la competente struttura della SDS, oltre a compilare la documentazione conservata a domicilio dell'assistito

Le attività di assistenza domiciliare saranno richieste anche a favore di persone affette da patologie infettive.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere a registrare le prestazioni/interventi effettuate, nelle modalità concordate con la competente struttura della SDS, oltre a compilare la documentazione conservata a domicilio dell'assistito

Di seguito le attività specifiche richieste:

- Aiuto e/o supervisione nell'igiene, cura e vestizione della persona e cambio biancheria
- Aiuto nell'alzata con posizionamento corretto (con l'uso di eventuali ausili se presenti)
- Aiuto per la corretta deambulazione e movimentazione, per il mantenimento o il recupero di abilità funzionali (con l'uso di eventuali ausili se presenti)
- Stimolo all'adozione di buone pratiche che volgano al miglioramento dello stile di vita (alimentazione, movimento, sonno, mantenimento relazioni sociali, comunicazione verbale e non verbale)
- Aiuto nella preparazione e/o cottura dei pasti, con conseguente lavaggio delle stoviglie, piani cottura e degli utensili utilizzati e con particolare attenzione alle necessità di alimentazione specifica della persona
- Stimolo e monitoraggio di una dieta corretta
- Attenta osservazione e sorveglianza delle condizioni abitative, compreso il controllo e la segnalazione di potenziali rischi caduta negli ambienti interni ed esterni all'abitazione
- Controllo del corretto funzionamento e segnalazione di guasti degli impianti di base (riscaldamento; gas; luce; acqua)
- Aiuto nello svolgimento della pulizia ordinaria e cura delle condizioni igieniche dell'ambiente di vita e conseguente supporto al mantenimento
- Aiuto e supporto per il lavaggio degli abiti e cambio della biancheria
- Disbrigo o accompagnamento all'esterno dell'abitazione per di visite mediche, pratiche e acquisti necessari
- Educazione finalizzata alla corretta applicazione delle indicazioni farmacologiche o terapeutiche affidate ai caregivers

Le suddette prestazioni e attività dovranno essere erogate nel rispetto dei seguenti principi:

- Flessibilità dell'intervento e della prestazione. L'articolazione delle singole prestazioni deve essere intesa come globalità dell'intervento e non come adozione rigida della mansione;
- Articolazione dei singoli interventi funzionali alle esigenze e ritmi di vita della persona assistita;

- Integrazione con le attività dei servizi di rete sia sul territorio che in strutture residenziali o semiresidenziali.

Nel caso in cui, al momento dell'accesso a domicilio, l'operatore verificasse la mancanza di beni di prima necessità alimentari o per lo svolgimento delle attività di cura personale e domestiche, il Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà prevederne il reperimento realizzando rapporti di collaborazione e connessione con gli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio della Valdinievole.

ART. 8 - SEDE, MATERIALI, MEZZI E ATTREZZATURE

L'aggiudicatario dovrà attivare e mettere a disposizione della SDS un'apposita Sede Operativa localizzata nell'ambito territoriale della SDS VDN, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto, da rendere funzionante prima dell'inizio del servizio, questa dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie, anche informatiche, per la ricezione e assegnazione delle richieste di intervento, per la gestione e l'elaborazione della documentazione richiesta. Dovrà essere assicurata la disponibilità di:

- Un servizio di posta elettronica;
- Linee telefoniche, anche dotate di segreteria, in un numero sufficiente ed adeguatamente organizzate per la ricezione delle richieste di attivazione e comunicazioni relative;
- Un servizio di telefonia mobile per la pronta reperibilità.

I numeri di telefono e di cellulare e gli indirizzi email, dovranno essere comunicati alla stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà consentire alle competenti strutture della SDS di richiedere e ricevere informazioni e di inoltrare eventuali segnalazioni o reclami tutti i giorni dell'anno.

L'aggiudicatario dovrà far fronte autonomamente agli spostamenti dei propri operatori sia dalla sede di lavoro sia da un recapito ad un altro degli utenti e dovrà, pertanto, garantire un numero adeguato di autovetture allo scopo di far fronte alle necessità del servizio.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui il presente appalto, il personale occupato dovrà essere munito di tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità dell'operatore e l'indicazione del datore di lavoro con etichetta che dovrà contenere anche il logo della SDS VDN. Inoltre l'aggiudicatario dovrà fornire il proprio personale di indumenti idonei a svolgere le attività oggetto di gara e sempre riconoscibili.

ART. 9 - PERSONALE RICHIESTO E MONTE ORE

Per l'espletamento del servizio l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un numero di operatori, regolarmente assunti, adeguato al carico assistenziale previsto dalla gara di appalto e alla qualità del servizio richiesto. A tal fine si richiede di prevedere le seguenti professionalità:

- Assistente familiare: svolge attività di cura e accudimento di anziani non autosufficienti, persone disabili o con particolari fragilità, anche a sostegno dei familiari, contribuendo al mantenimento dell'autonomia e del benessere dell'assistito e del proprio ambiente di vita;
- OSS: svolge tutte quelle attività proprie del suo profilo. In particolare: attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette;
- ADB: svolge tutte quelle attività proprie del suo profilo. In particolare, effettua interventi di base sulla persona, di stimolo e di sostegno nell'uso delle potenzialità residue; assiste le persone con fragilità nello svolgimento delle mansioni quotidiane personali e di cura dell'ambiente domestico;
- Educatore Professionale: svolge lavoro educativo nel campo del tempo libero. Intrattiene attività relazionali, anima e promuove attività creative che concorrono a favorire e a dilatare il campo delle esperienze e favorisce il coinvolgimento dei familiari. Inoltre, collabora al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, alla riattivazione ed al recupero funzionale; mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto finalizzate all'integrazione sociale, al mantenimento e recupero dell'identità personale e promuove attività di partecipazione sociale sul territorio per ridurre il rischio di emarginazione e isolamento

- Coordinatore Tecnico: è il Responsabile della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione e gestione del personale; nonché responsabile della realizzazione dei Piani Assistenziali in coerenza con quanto indicato nei PAP e delle comunicazioni con il coordinatore del servizio di assistenza domiciliare individuato dalla SDS VDN

Con riferimento al personale di cui sopra , si indicano di seguito le prestazioni orarie richieste con il presente appalto con la relativa competenza annuale, precisando che il differente impegno prestazionale sulle annualità 2025 e 2026 è motivato dalla attuazione di analogo servizio su progettualità PNRR di cui al CUP E94H22000180006

Ore di assistenza = Totale 144.328 ore

Anno 2025 = = 32.838 ore

Anno 2026 = 42.073 ore

Anno 2027= 49.000 ore

Anno 2028 (fino al 31/5/2028) = 20.417 ore

Ore coordinamento = totale 5.590 ore

Anno 2025 = 1340

Anno 2026 = 1.600

Anno 2027= 1870

Anno 2028= 780

Ore educatore = totale 2.100 ore

Anno 2025 = 410 ore (dal 1/6)

Anno 2026 = 700 Ore

Anno 2027= 700 ore

Anno 2028= 290 ore (fino al 31/5)

Di seguito il quadro riepilogativo con indicazione delle figure professionali richieste e relativo monte ore a base di gara:

Figura professionale prevista/Inquadramento	Numero di ore
OSS/ADB/Assistente – C1	144.328
Coordinatore – E2	5.590
Educatore Professionale– D2	2.100

ART. 10 - COMPITI DEL COORDINATORE TECNICO

Al Coordinatore Tecnico compete, nello specifico:

- l'adempimento, nei confronti della SDS, della Regione e degli Enti preposti a funzioni di indagine statistica, epidemiologica, e sociale;
- l'adempimento dei debiti informativi relativi alle attività svolte in riferimento al Sistema Informativo in uso alla SDS
- la gestione amministrativa separata riferita al SEUS (Servizio Emergenza Urgenza Sociale)
- il raccordo con la gestione amministrativa e contabile (fatturazione) della SDS
- la comunicazione tempestiva alla competente struttura della SDS e all'utenza di eventuali variazioni nel servizio

- la cura dei rapporti con gli operatori domiciliari, fungendo da tramite nella soluzione dei problemi organizzativi, tecnici e gestionali, compresa la eventuale risoluzione dei conflitti, anche attraverso visite concordate e/o periodiche a domicilio dell'utente del servizio
- la raccolta dei dati di attività, il monitoraggio costante dei servizi erogati e dei risultati ottenuti, la rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti, nonché del loro grado di soddisfazione in merito al servizio prestato, la redazione dei rapporti periodici
- la gestione di eventuali reclami/segnalazioni di disservizi in merito al servizio prestato
- il contatto costante con il D.E.C. nominato dalla SDS

ART. 11- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

A seguito di valutazione della Unità di Valutazione Multidimensionale anziani non autosufficienti (UVM) o disabili (UVMD) o della Unità di Valutazione Multiprofessionale Adulti e Anziani Autosufficienti/fragili (UVA) della SDS VDN, viene redatto un Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) o Progetto di vita, che può prevedere l'attivazione del Servizio Domiciliare, la sua proroga e/o modifica, i tempi di attivazione, le ore riconosciute di assistenza alla persona.

Il servizio, inoltre, sarà attivato anche dalla COT in seguito a valutazione di persone in dimissione ospedaliera complessa o segnalati da terzi, e dal SEUS per situazioni di estrema emergenza e urgenza.

Il servizio di assistenza domiciliare dovrà essere svolto in coerenza con gli obiettivi determinati nel PAP, di norma presso l'abitazione dell'assistito. Può essere richiesto di sviluppare attività di assistenza anche con proiezione esterna all'abitazione (es. per attività complementari o in occasione di ricoveri ospedalieri, ecc.), in risposta alle esigenze di vita della persona assistita e nell'ottica di una completa ed organica rete assistenziale che abbia tra le sue finalità il permanere dell'anziano o della persona in difficoltà all'interno del proprio contesto familiare e/o sociale.

Gli interventi potranno essere erogati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, 7 giorni su 7 compreso festivi se richiesti nei singoli PAP, 365 giorni l'anno. Si fa particolare attenzione alle attività di supporto all'alzata della persona non autosufficiente o disabile, che deve essere programmata nella fascia oraria dalle 7.00 alle 10.00 e non oltre, e la rimessa a letto dalle 19.00 alle 21.00, salvo specifiche indicazioni.

Per le attività di Assistenza Domiciliare ordinaria è richiesto un tempo di attivazione non superiore ai 3 giorni. Per le richieste in urgenza, su segnalazione della competente struttura dell' SDS o del SEUS, è richiesto un tempo di attivazione di immediata disponibilità o che comunque non superi le 6 ore dalla richiesta.

Con la richiesta di attivazione del servizio domiciliare, il Coordinatore Tecnico riceverà, dagli Uffici preposti dalla SDS VDN, comunicazione con data di inizio e fine del PAP, monte ore da svolgere, e orario di accesso. Nei casi di proroghe, il Coordinatore Tecnico riceverà, dagli Uffici preposti dalla SDS VDN, comunicazione con nuova data di scadenza del PAP. Nel caso di modifiche dei PAP (es. numero di ore di assistenza alla persona, orari di accesso, ecc.), il Coordinatore Tecnico ne riceverà i dettagli dagli Uffici preposti dalla SDS VDN.

Nei casi di attivazione del servizio domiciliare in urgenza, il Coordinatore Tecnico riceverà comunicazione dagli Uffici preposti dalla SDS VDN o da parte del Servizio di Emergenza Urgenza Sociale (SEUS). In tali casi il primo accesso dell'operatore al domicilio della persona deve essere realizzato entro 6 ore e, comunque, non oltre le ore 20.00 del giorno stesso. In ognuno di tali casi, il Coordinatore Tecnico riceverà scheda descrittiva della situazione socio-sanitaria e delle attività richieste.

Laddove venga comunicato al Coordinatore Tecnico uno specifico orario di accesso presso il domicilio del beneficiario della prestazione, è fatto vincolo di rispettarlo, salvo impedimenti documentati. Per altri casi, laddove specificato dagli Uffici preposti dell'UVM, il Coordinatore Tecnico può concordare con l'interessato o i suoi familiari gli orari di accesso a domicilio inviando informativa ai Servizi richiedenti della SDS.

Per un proficuo allineamento delle informazioni, il Coordinatore Tecnico dovrà comunicare, una volta al mese ai Servizi richiedenti e al Coordinatore dell'assistenza domiciliare della SDS Valdinievole, i servizi che risultano in scadenza. All'aggiudicatario si richiede, inoltre, reportistica mensile delle attività svolte.

Nella fattispecie in cui il cittadino beneficiario della prestazione esprima volontà di interrompere il servizio all'operatore domiciliare o se quest'ultimo non fosse accolto presso il domicilio, il Coordinatore Tecnico dovrà presentare immediata comunicazione agli Uffici preposti dalla SDS VDN senza

interrompere la prestazione. I Servizi dell'UVM, UVMD, UVA e COT procederanno con verifiche e ulteriori indicazioni.

L'operatore del Servizio di Assistenza Domiciliare che ha occasione di rilevare le criticità nell'ambito di vita quotidiana dell'assistito o in caso di segnalazioni inerenti la tutela dello stesso, è tenuto ad effettuare immediata segnalazione al Coordinatore Tecnico del Servizio Domiciliare e, tramite questi, al Coordinatore dell'Assistenza Domiciliare della SDS Valdinievole e all'assistente sociale di riferimento del caso. In taluni casi, queste dovranno essere redatte in carta intestata e debitamente firmata dall'operatore di riferimento e dal Coordinatore Tecnico ed inviate al riferimento della SDS.

Le istanze o reclami motivati degli assistiti saranno valutati anche al fine di modificare quegli aspetti organizzativi che costituiscono ostacolo alla realizzazione della qualità dell'intervento.

Rimangono a carico dell'aggiudicatario il reperimento e l'uso di dispositivi necessari per svolgere le proprie mansioni assistenziali (es.: guanti monouso, ecc) e i dispositivi medici da protezione (es.: mascherine, camice monouso, soprascarpe, cuffia, ecc.)

L'aggiudicatario dovrà altresì mettere a disposizione un numero sufficientemente adeguato di automezzi per garantire lo svolgimento delle attività esterne legate alla socializzazione e all'accompagnamento per attività di vita quotidiana (es. riscossione pensione, accompagnamento visite mediche, piccoli acquisti per uso personale etc...) promuovendo rapporti di collaborazione con la comunità locale e gli Enti del Terzo Settore.

ART. 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Per ogni unità di personale dovrà essere presentato il curriculum vitae, formativo e professionale, con specifica indicazione della formazione e dell'esperienza professionale maturata nel settore oggetto del presente appalto.

Il personale assunto dall'aggiudicatario sarà tenuto, in particolare:

- ✓ al rispetto della persona nel suo insieme (fabbisogno, tempi, abitudini, ecc.);
- ✓ a comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
- ✓ al rispetto della puntualità e del segreto professionale;
- ✓ al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per gli incarichi di pubblico servizio;
- ✓ al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- ✓ ad un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

E' facoltà della SDS VDN chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che abbiano violato obblighi di comportamento e/o contrattuali, sulla base di comprovati episodi contestati e, comunque, al termine di una fase di contraddittorio durante la quale gli stessi avranno diritto a presentare motivazioni e spiegazioni alla SDS VDN rispetto a quanto contestato.

Gli operatori che la ditta aggiudicataria individuerà dovranno assicurare la rintracciabilità: a tale scopo dovranno essere forniti i rispettivi recapiti telefonici.

E' fatto divieto per l'aggiudicatario ed il personale percepire alcuna somma di denaro né altro, a qualunque titolo offerto dai cittadini, per il servizio disciplinato dal presente appalto.

L'aggiudicatario assume inoltre i seguenti obblighi:

-Disposizioni in materia di applicazione del CCNL

E' obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il contratto collettivo nazionale che dovrà essere applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto è il “Contratto Collettivo Nazionale per le lavoratrici ed i lavoratori del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo (T151)”

Gli obblighi relativi al predetto CCNL vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario s'impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio, su richiesta dell'Amministrazione.

Il Committente sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi della documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applica l'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

-Disposizioni in materia di trattamento dati e riservatezza

L'aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti.

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE GDPR 679/2016, l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e s'impegna a nominare un responsabile del trattamento dati. Qualora non venga effettuata tale formale nomina, verrà considerato Responsabile del Trattamento Dati il legale rappresentante dell'aggiudicataria.

-Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

È fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'aggiudicatario deve garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e l'indennità delle persone addette ai servizi e dei terzi.

L'aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Relativamente alle attività oggetto dell'appalto la Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti e, poiché non sono stati riscontrati i suddetti rischi, il DUVRI non risulta necessario e, conseguentemente, non vi sono costi ad esso legati.

-Formazione e aggiornamento del personale

L'aggiudicatario si impegna a definire, per il personale utilizzato nel servizio, una adeguata programmazione della formazione e dell'aggiornamento professionale, garantendone la partecipazione. A tal fine, con cadenza annuale, presenterà alla competente struttura della SDS una relazione concernente le iniziative di formazione e aggiornamento sostenute dagli operatori. Qualora la SDS organizzi iniziative di formazione o aggiornamento connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il committente.

-Disposizioni in materia di pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 57 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché dell'Allegato II.3 l'operatore economico si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile e femminile per

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

- Disposizioni in materia di stabilità occupazionale (Clausola sociale)

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e e s.m.i., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, salvo esplicita rinuncia individuale

L'aggiudicatario, nella fase di acquisizione di tutto il personale in servizio, dovrà riconoscere, oltre alla continuità lavorativa per i soci e i dipendenti, il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio già maturata.

A tale scopo si precisa quanto segue:

- Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il seguente: CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo (T151).
- L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.
- Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.
- La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.
- La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

Il personale che attualmente svolge il servizio è indicato nell'Allegato 1 al presente Capitolato

ART. 13 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, ai fini della continuità assistenziale, garantirà, a meno di fatti o gravi cause a sé non imputabili, la stabilità del personale, riducendo al minimo il turn-over fra il personale, salvaguardando la relazione stabilita con il destinatario dell'intervento.

L'aggiudicatario assicura a proprio carico tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da esse dipendente.

Al fine di garantire la continuità assistenziale, l'aggiudicatario si impegna a subentrare nella gestione del servizio con gradualità, concordando con i precedenti gestori le modalità organizzative necessarie ad assicurare tale subentro entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, lo stesso si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. Pertanto dovranno essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi, astensioni per maternità/puerperio, dimissioni e per ogni altra assenza, anche temporanea, del personale utilizzato. (andrebbe definito un tempo ipotizzabile in giorni in cui effettuare la sostituzione tenendo presente che il servizio al cittadino non può mai rimanere scoperto).

In caso di assenza improvvisa dell'operatore l'aggiudicatario è tenuto alla sostituzione immediata con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai titolari ed analoga esperienza nel settore. L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire all'operatore supplente ogni informazione utile relativa al servizio, dandone comunicazione all'utente ed alla competente struttura della SdS. E' richiesto all'aggiudicatario di garantire la continuità nella relazione con gli assistiti, per esempio avvalendosi di uno specifico gruppo di operatori da utilizzare per le sostituzioni di assenze.

E' fatto obbligo l'assolvimento del debito informativo relativo alla registrazione degli accessi attraverso l'interoperabilità tra sistemi informativi in uso alla Sds (Aster Cloud)

ART. 14- SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del contratto è nulla ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i , fatto salvo quanto disposto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del medesimo decreto.

Inoltre, ai sensi del citato articolo, non è ammesso il subappalto del servizio vista la particolare utenza a cui il servizio è rivolto, che richiede una gestione unitaria con modalità condivise di intervento operativo tra Committente ed Aggiudicatario.

ART. 15 – GARANZIA PROVVISORIA

Secondo la disciplina dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo di gara.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN della Sds Valdinievole

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

Deve inoltre prevedere espressamente:

-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

-la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

-l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fidejussione deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNIISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 16- AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione verrà effettuata con apposito atto della Sua della Provincia di Pistoia a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore.

In caso di punteggi uguali si aggiudicherà all'offerta con il più alto punteggio relativo ai soli elementi dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità sarà effettuato sorteggio.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

-l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;

-l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto relativamente alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente capitolato ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 17- STIPULA CONTRATTO

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Faranno parte del contratto, il presente capitolato speciale, il progetto del servizio ed i documenti presentati dall'appaltatore in sede di gara nell'ambito dell'offerta tecnica compresi eventuali servizi aggiuntivi e proposte migliorative.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante oppure in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'esecuzione del contratto potrà aver inizio, sussistendone i presupposti di legge e per motivate ragioni nonché per ragioni d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, a seguito di autorizzazione del RUP e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso delle capacità a contrarre dell'affidatario ed alla costituzione della cauzione e delle garanzie di cui ai precedenti articoli (copertura assicurativa e garanzia definitiva). Competono all'aggiudicatario, pur in pendenza di perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato ai sensi dell'art. 117 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della garanzia denominata «garanzia definitiva» che viene richiesta nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto, presentando fideiussione rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni (D.P.R. 13/02/1959 n° 449 e ss.mm.ii. e legge 10/06/1982 n° 348) o fideiussione bancaria emessa da un primario istituto di credito.

La garanzia fidejussoria non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra il Committente e l'aggiudicatario, sempre che allo stesso Ente Appaltante non competeva il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa.

La fideiussione dovrà essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'appalto e dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Committente senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all'art. 1957 del C.C.

ART. 19 – COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponde nei confronti dei terzi e del Committente per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi, compreso il Committente, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

È fatto dunque obbligo all'aggiudicatario di mantenere il Committente, sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Grava altresì sull'aggiudicatario l'obbligo, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto, di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, e comunque prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, apposita polizza ai fini della copertura:

- della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il servizio, stipulata presso idonea compagnia di assicurazione e riferita specificamente al presente servizio, con espressa conferma di copertura dei danni subiti. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. deve prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro. Il novero degli "assicurati" deve espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, il Committente (Sds Valdinievole).

La polizza R.C.T. deve, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati. La polizza deve risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- R.C. dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- richieste di risarcimento pervenute all'assicurato anche in relazione ai danni che le imprese appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l'un l'altro, inclusa responsabilità personale dei dipendenti di dette società;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;

-danni a terzi da incendio;
-danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio o furto.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del servizio;

- della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 s.m.i., (b) del D.lgs 23 febbraio 2000, n. 38 e s.m.i. (c) e del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso idonea Compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. deve prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli "assicurati" deve espressamente comprendere, oltre all'Appaltatore, il Consorzio. La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino al termine del servizio.

Qualora l'Appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, può ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste s'intendono vincolati a favore del Consorzio.

ART. 20 – VIGILANZA, CONTROLLI E PENALITA'

Ai fini del presente Capitolato, la vigilanza ed il controllo sui servizi dati in appalto sono di competenza del Responsabile Unico di Progetto e del DEC nel rispetto dei ruoli assegnati ad ognuno dal Codice dei Contratti.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare, mediante proprio personale tecnico, periodici controlli per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro nonché le eventuali misure di prevenzione concordate tra le parti.

Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per l'aggiudicatario dal presente capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanandi saranno accertate dagli uffici di Sds, mediante verbali dei quali sarà data formale comunicazione all'appaltatore da parte del Responsabile Unico di Progetto.

L'appaltatore dovrà produrre le sue controdeduzioni entro cinque giorni dalla data di notifica che avverrà tramite posta certificata.

Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penali conseguenti che saranno graduate in rapporto alla gravità e/o reiterazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Qualora il Committente, esaminati gli scritti difensivi, ritenga comunque fondato l'accertamento delle violazioni, provvederà, previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, a detrarre dal corrispettivo del primo mese utile gli importi dovuti a titolo di penale.

A seguito dell'irrogazione di numero 5 penali, durante la vigenza del contratto, il Committente si riserva di dare applicazione a quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Per quanto concerne l'entità delle penali applicabili a fronte di infrazioni agli obblighi contrattuali rilevate dai competenti uffici ed organismi esse verranno quantificate in misura variabile a seconda della gravità dell'inadempienza fra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale secondo quanto disposto dall'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno essere oggetto di penale, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, i seguenti inadempimenti:

- in caso di constatata negligenza in capo all'appaltatore o suoi dipendenti o incaricati, in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il grave inadempimento non costituisca causa di risoluzione contrattuale;

- nel caso di mancato adeguamento da parte dell'appaltatore alle condizioni previste dal contratto nel termine indicato nella richiesta di regolarizzazione;
- in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali; - in caso di altri disservizi ed inefficienze gravi derivanti da fatti imputabili all'appaltatore, fatto salvo che il grave inadempimento non costituisca causa di risoluzione contrattuale.

Nel caso di recidiva nel termine di un mese le penalità verranno raddoppiate.

Per l'applicazione delle penali si richiamano comunque le disposizioni del Codice Appalti

ART. 21 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 31 c. 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. trattandosi di servizi di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto sarà diretta da un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, espressamente nominato con atto formale.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente come dettagliato all'art. 31 c. 2 dell'Allegato II.14 del Codice.

L'Aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso. Il DEC può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni da altri dipendenti dell'Ente Committente

ART. 22– ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

ART. 23 – COMPITI DELLA SDS VALDINIEVOLE

La Società della Salute mantiene funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, nonché funzioni di controllo e verifica sul corretto adempimento di quanto previsto dal presente capitolato. La Società della Salute ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulla qualità ed uniformità degli interventi e sul personale impiegato per l'espletamento del servizio; si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso

Sono attività inoltre della SdS Valdinievole:

- raccordo con servizi territoriali e specialistici, soggetti del consorzio, enti locali, soggetti istituzionali
- raccordo con enti del terzo settore coinvolti nelle misure di contrasto alla povertà
- promozione dell'integrazione del servizio con altre misure ed azioni comunitarie, nazionali, regionali e locali
- monitoraggio e valutazione del servizio

ART. 24 – COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO.

Sono a carico dell'aggiudicatario, oltre a quanto già richiesto espressamente:

- eventuali rimborsi al personale per le spese non programmate e/o fuori sede
- mezzi necessari per gli spostamenti del personale coinvolto;
- qualsiasi tipo di materiale e strumentazioni funzionali all'esecuzione delle prestazioni richieste.

L'Aggiudicatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, si impegna:

- ad eseguire le prestazioni contrattuali con idonea organizzazione ed autonomia aziendale ed a conformare le proprie attività alle normative comunitarie, nazionali e regionali che dovessero entrare in vigore dopo la stipula del contratto nel settore oggetto del medesimo;

- ad assicurare la reperibilità del Coordinatore, comunicandone preventivamente ogni assenza superiore a 3 giorni consecutivi;
- a sostituire il Coordinatore assente dal lavoro per un periodo di tempo superiore a 10 giorni lavorativi consecutivi;
- a sostituire tempestivamente il personale assente, comunicando gli avvicendamenti di durata superiore a 30 giorni consecutivi fin dall'inizio del relativo incarico e fornendo contestuale motivazione di quelli definitivi;
- a sostituire in modo definitivo, entro 15 giorni dalla motivata richiesta, i lavoratori che non rispettino tutte le condizioni e prescrizioni contemplate nel presente capitolato, che abbiano più volte dimostrato di non essere adeguati all'incarico loro attribuito, che si siano resi responsabili di gravi negligenze, scorrettezze o azioni dolose nei confronti degli utenti, nonché di coloro che abbiano tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della SdS;
- a consegnare la documentazione atta a dimostrare l'idoneità lavorativa, i titoli e l'esperienza professionale di coloro che dovessero subentrare in modo continuativo o definitivo entro 5 giorni dalla sostituzione;
- a collaborare con la SdS nella gestione degli eventuali reclami;
- a dimostrare la regolarizzazione annua della propria posizione assicurativa entro la data di scadenza della/e polizza/e nel caso di pagamento frazionato del/i premio/i;
- a rendere nota ogni significativa modifica della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale;
- a comunicare tempestivamente l'eventuale perdita anche di uno solo dei requisiti imposti dalla legge per l'acquisizione ed il mantenimento di una pubblica commessa, come indicati nel presente Capitolato;

ART. 25– INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Committente e l'aggiudicatario dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, assicurare, in ogni caso, il rispetto della disciplina dettata in materia di servizi pubblici essenziali, nei limiti della compatibilità con il presente appalto.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale imprevedibile ed al di fuori del controllo sia del committente, sia dell'aggiudicatario che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

ART. 26 – RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente al riscontro, da parte del personale incaricato dell'Amministrazione, della regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Capitolato.

Solo al termine di tali verifiche, l'aggiudicatario - previo nulla osta del DEC - potrà emettere la relativa fattura. Al momento della fatturazione dovrà essere presentato un dettaglio delle ore svolte che dovrà coincidere con gli accessi registrati o trasmessi nel sistema informativo della Sds.

Le modalità di rendicontazione dovranno seguire indicazioni e disposizioni che saranno fornite dalla Società della Salute, successivamente all'aggiudicazione del servizio con l'esatta descrizione degli elementi da riportare in fattura.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a: Società della Salute Valdinievole – Via Cesare Battisti 51017 Pescia

Le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati:

- il numero di CIG dell'affidamento

- il riferimento alla Determinazione di aggiudicazione e all'impegno di spesa (autorizzazione) e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Sds perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo di mandato, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture.

Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

ART. 27 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal DPR n. 81/2023 e ss.mm. ii. e nel Codice di Comportamento della Sds Valdinievole (Delibera assemblea dei Soci n. 11 del 23.10.2023) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Sds Valdinievole (www.sdsvaldinievole/amministrazionetrasparente)

ART. 29 – MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito delle spese nel termine fissato dal Committente, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfettaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 30 – SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Qualora per il Committente si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del soggetto aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili allo stesso, il Committente si riserva la facoltà di scorrere progressivamente la graduatoria al fine di individuare, previa valutazione, il nuovo soggetto affidatario ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 31 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'Impresa aggiudicatrice non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun rimborso di eventuali spese sostenute per la partecipazione e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Consorzio.

ART. 32 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 17, del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- q) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento;

L'Ente Committente al verificarsi delle prefate inadempienze risolve il contratto mediante semplice comunicazione trasmessa tramite Posta elettronica certificata (PEC) con costituzione di messa in mora di 7 giorni.

Qualsiasi sia la ragione per la quale si addivene alla risoluzione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese che il Committente deve sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 33 -SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La sospensione temporanea o l'anticipata conclusione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche nell'esclusivo interesse degli utenti.

Qualora gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dalla SdS, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad ottenere compensi per le attività non svolte e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Resta tuttavia inteso che, l'aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Vdn. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.

Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'Aggiudicatario.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'aggiudicatario.

ART. 34- NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors". I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 35- LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto :

- Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

- Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente s' impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s' impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

ART. 36 – RECESSO DAL CONTRATTO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il recesso dell'Aggiudicatario non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi al domicilio digitale dell'Aggiudicatario.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le norme del presente capitolato anche per attenersi a quanto disposto dagli organi di vigilanza o da successiva disposizione normativa.

ART. 37 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART.38 -ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

ART. 39– DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro di Pistoia è competente per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del contratto. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Aggiudicatario si impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie. Il ricorso all'arbitrato è escluso.

ART. 40 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, presso il domicilio digitale (PEC) dichiarato in sede di partecipazione alla gara ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

ART. 41– SPESE INERENTI L'APPALTO

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutte le spese inerenti al presente appalto, compresi diritti di segreteria, sono a totale carico dell'aggiudicatario.

L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 42 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. Base giuridica e natura del conferimento Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. I

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 36/23), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Consorzio.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE. Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha:

- il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è Società della Salute Valdinievole, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: sds@dpo-rpd.eu.

L'aggiudicatario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla SdS, se non per gli scopi connessi con l'incarico.

In tal senso la ditta aggiudicataria è conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi e con gli obblighi riportati all'art. 28 par. 3) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). La SdS, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria.

ART. 43 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Secondo le disposizioni dell'art.15 del d.Lgs n. 36 /2023 e s.m.i., per il presente procedura è individuato quale Responsabile Unico di progetto il Dott. Stefano Lomi.

ART. 44 – RINVIO DINAMICO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 45 – NORMA DI CHIUSURA

L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato

ALLEGATO 1 : Dotazione personale ai fini della "clausola Sociale"

SONALE IN FORZA ALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA A PERSONE NON

N.	ATTIVITÀ E MANSIONI SVOLTE	CONTRATTO APPLICATO	QUALIFICA E CATEGORIA PROFESSIONALE	LIVELLO RETRIBUTIVO	SEDE DI LAVORO	MONTI ORARIO SETTIMANALE	ELEMENTI RETRIBUTIVI E INDENNITÀ	DATA DI ASSUNZIONE	SCATTI MATURE	CondizioneContrattuale	DATA SCADENZA CONTRATTO
1	coordinatore tecnico	CCNL Cooperative sociali	Diploma di scuola s	E2		38	NO	01/12/11	5	Tempo Indeterminato	-
1	referente OSS	CCNL Cooperative sociali	OSS	C3		37	NO	01/06/22	2	Tempo Indeterminato	-
1	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		30	NO	01/02/12	5	Tempo Indeterminato	-
2	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		16	NO	01/02/12	5	Tempo Indeterminato	-
3	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		23	NO	01/02/12	5	Tempo Indeterminato	-
4	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		25	NO	10/09/20	2	Tempo Indeterminato	-
5	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		25	NO	28/01/20	2	Tempo Indeterminato	-
6	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		25	NO	18/11/19	2	Tempo Indeterminato	-
7	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		30	NO	16/11/20	1	Tempo Indeterminato	-
8	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		38	NO	03/07/17	3	Tempo Indeterminato	-
9	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		25	NO	24/02/22	1	Tempo Indeterminato	-
10	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		30	NO	21/02/22	1	Tempo Indeterminato	-
11	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		25	NO	10/03/22	1	Tempo Indeterminato	-
12	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		24	NO	01/02/12	5	Tempo Indeterminato	-
13	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		24	NO	04/02/20	2	Tempo Indeterminato	-
14	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		25	NO	26/06/23	0	Tempo Indeterminato	-
15	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		25	NO	26/05/23	0	Tempo Indeterminato	-
16	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	OSS	C1		20	NO	22/11/21	1	Tempo Indeterminato	-
17	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	OSS	C1		20	NO	07/06/21	1	Tempo Indeterminato	-
18	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	OSS	C1		25	NO	23/09/20	2	Tempo Indeterminato	-
19	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	OSS	C1		30	NO	19/07/23	0	Tempo Determinato	31/10/24
20	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	OSS	C1		25	NO	15/02/23	0	Tempo Indeterminato	-
21	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	OSS	C1		24	NO	15/07/24	0	Tempo Determinato	14/07/25
22	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	OSS	B1		25	NO	01/06/22	1	Tempo Indeterminato	-
23	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	Assistente familiare	B1		38	NO	01/02/12	5	Tempo Indeterminato	-
24	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	Assistente familiare	B1		15	NO	01/02/12	5	Tempo Indeterminato	-
1	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		38	NO	08/03/2021	1	Tempo Indeterminato	
2	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		38	NO	18/03/2019	5	Tempo Indeterminato	
3	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		10,5	NO	12/02/2024		Tempo Determinato	11/02/2025
4	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		10,5	NO	01/11/2024		Tempo Determinato	30/04/2025
5	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		5	NO	25/08/2024		Tempo Indeterminato	
6	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	B1		24	NO	18/03/2019	4	Tempo Indeterminato	
7	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		29,16	NO	01/06/2021	1	Tempo Indeterminato	

8	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		30,9	NO	23/07/2023		Tempo Indeterminato	
9	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		15	NO	18/03/2019	3	Tempo Indeterminato	
10	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	OSS	C3		38	NO	10/11/2021	1	Tempo Indeterminato	
11	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		23,33	NO	22/06/2024		Tempo Determinato	05/05/2025
12	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		29,16	NO	10/11/2021	1	Tempo Indeterminato	
13	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		29,16	NO	24/02/2023		Tempo Indeterminato	
14	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		30	NO	18/03/2019	3	Tempo Indeterminato	
15	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		29,75	NO	02/02/2024		Tempo Indeterminato	
16	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		26	NO	18/03/2019	5	Tempo Indeterminato	
17	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	OSS	C2		38	NO	18/03/2019	5	Tempo Indeterminato	
18	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	OSS	C2		38	NO	15/06/2022	1	Tempo Indeterminato	
19	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		30	NO	18/03/2019	5	Tempo Indeterminato	
20	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		37,91	NO	01/03/2024		Tempo Indeterminato	
21	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	OSS	C2		38	NO	01/02/2021	1	Tempo Indeterminato	
22	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		29,16	NO	22/10/2023		Tempo Indeterminato	
23	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		23,33	NO	01/10/2021	1	Tempo Indeterminato	
24	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		37,33	NO	01/05/2024		Tempo Indeterminato	
25	addetto all'assistenza domiciliare	CCNL Cooperative sociali	ADB	C1		35	NO	16/04/2024		Tempo Indeterminato	